

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 34

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, concernente la ripartizione su base regionale della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente alle scelte non espresse dai contribuenti

21/04/2024 - 03:00

Indice

1. DDL S. 34 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 34.....	4

1. DDL S. 34 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 34

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 34

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BOCCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, concernente la ripartizione su base regionale della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente alle scelte non espresse dai contribuenti

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende modificare le modalità di ripartizione delle risorse del cinque per mille (5x1000) non specificamente destinate.

Il 5x1000 indica una quota degli introiti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che lo Stato italiano ripartisce per dare sostegno a enti che svolgono attività socialmente rilevanti appartenenti a cinque specifiche categorie: ricerca scientifica, ricerca sanitaria, sport, comuni ed associazioni.

Fin dalla sua istituzione, il 5x1000 non è riuscito purtroppo a garantire un'adeguata ripartizione tra le diverse regioni italiane a causa di un meccanismo di ripartizione su base nazionale dei resti non assegnati espressamente dai cittadini (moltissimi dei quali provengono dalla già esigua fiscalità del Mezzogiorno), che finiscono in tal modo con l'essere distribuiti proporzionalmente agli enti del Centro e del Nord che già ricevono la maggior parte delle destinazioni dirette. A causa di tale automatismo di ripartizione nazionale dei resti non assegnati, si realizza un ulteriore trasferimento di risorse dal Sud al Nord del nostro Paese, sottraendo alle regioni meridionali finanziamenti importanti per potenziare l'attività e il reclutamento di giovani nella ricerca scientifica, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali e di prossimità, lo sport e la cultura.

Tale sperequazione in favore del Centro e del Nord si evince con semplicità dalla lettura dei dati di assegnazione del 5x1000 pubblicati annualmente dall'Agenzia delle entrate.

Infatti, dei circa 500 milioni di euro disponibili a livello nazionale per il 5x1000, il Nord riesce a intercettare l'89 per cento circa del totale. Al Sud la situazione è profondamente diversa: in Puglia vengono destinati 12,5 milioni, cioè solo il 2,5 per cento del *budget* annuale totale, pur essendo i pugliesi il 6,7 per cento della popolazione italiana e rappresentando il 5 per cento della fiscalità nazionale. La Campania ha risultati anche peggiori, raccogliendo 13 milioni con il 10 per cento della popolazione italiana (in Campania potrebbero arrivare 50 milioni di euro l'anno come importo minimo). Stesso *trend* deficitario per tutte le altre regioni meridionali.

Ciò comporta una forte perdita di risorse pubbliche da investire nel Mezzogiorno e nel suo capitale umano. Solo dalla Puglia sono emigrati 200.000 giovani neolaureati in quindici anni anche per l'assenza di sufficienti investimenti.

Questi numeri portano a galla un aspetto della « questione meridionale », tuttora non risolto né mai affrontato al meglio. Siamo di fronte all'ennesima occasione di utilizzare somme da investire sui propri giovani per incoraggiarli ad essere protagonisti dell'innovazione, mediante i percorsi *post*-laurea di formazione e di ricerca avanzata.

Solo due esempi concreti: nessuna associazione meridionale figura tra i primi 100 percettori del 5x1000 tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) mentre, a puro titolo di esempio, la sola Casa Sollievo della Sofferenza (San Pio) supera 1 milione di euro nei settori ricerca e sanità.

Dei 500 milioni euro totali di *budget* annuale, la somma destinata complessivamente al Mezzogiorno è

stata di 50 milioni per tutte e cinque le categorie di destinazione, mentre i rimanenti 450 milioni sono stati ripartiti tra gli enti del Nord e del Centro. Tale divario esiste da quando fu introdotto il 5x1000, concepito dallo Stato per dare ai singoli cittadini l'opportunità concreta e l'autonomia totale per innescare, sostenere e finanziare sia processi virtuosi che iniziative esemplari. Accade invece che i cittadini del Mezzogiorno - in oltre dieci anni - hanno trasferito al Centro-Nord circa un miliardo di euro, potenzialmente destinabile al proprio territorio.

Ciò accade, come anticipato, perché vengono distribuiti in proporzione ai già grandi percettori di 5x1000 situati al Nord anche le quote di 5x1000 del Sud (la maggioranza) non destinate espressamente dai contribuenti con una precisa indicazione.

Con il presente disegno di legge si intende modificare, senza oneri a carico dello Stato, il meccanismo di ripartizione delle quote non destinate espressamente dai contribuenti, prevedendo che tale distribuzione avvenga su base regionale, ossia in favore degli enti appartenenti alle categorie delle finalità per cui è stata espressa la preferenza che abbiano sede nel territorio regionale di residenza del contribuente.

Tale riforma si rivelerebbe un utile strumento per frenare la fuga dei giovani cervelli e per creare progresso sostenibile per tutta la comunità. Si ridurrebbe, auspicabilmente, anche la mobilità passiva dei sistemi sanitari regionali del Mezzogiorno: infatti, molti cittadini si fanno curare là dove essi percepiscono che l'assistenza e i servizi di qualità sono generati dalla ricerca, dalla formazione continua e dall'innovazione.

A tal fine, dunque, il presente disegno di legge, costituito da due articoli, prevede che siano modificati il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche favorendo l'equa distribuzione delle relative risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Art. 2.

(Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 17 settembre 2020, è modificato al fine di prevedere che, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile a un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti di ciascuna regione o provincia autonoma, con la loro firma, a una delle finalità previste, siano ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, su base regionale.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.